

stico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Toscana può stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, per i parametri boro, arsenico, clorito e trihalometani, entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) rispettivamente di 3 mg/l, di 50 µg/l, di 1,3 mg/l e di 80 µg/l ai comuni di cui alla nota del 27 novembre 2007 n. 312465.

Per il comune di Piombino, frazione di Riotorto, il Valore Massimo Ammissibile per il parametro boro può essere innalzato a 3,5 mg/l.

2. I suddetti valori massimi ammissibili possono essere concessi fino al 31 dicembre 2008.

3. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione da parte della regione Toscana al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro il mese di giugno 2008, di una circostanziata relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei controlli analitici effettuati, che dovranno essere intensificati per i comuni ai quali la Regione ha concesso deroghe per due o più parametri, dei risultati degli interventi effettuati nel periodo di deroga, e di un dettagliato programma di quanto previsto ai fini della nuova deroga, corredato dei costi e della copertura finanziaria.

4. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

5. La Regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata, in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione dei predetti parametri, e deve fornire consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. La suddetta informazione dovrà essere ancor più dettagliata per la popolazione dei comuni nel cui territorio viene distribuita acqua con due o più valori di parametro in deroga.

6. Relativamente al parametro boro, la popolazione deve essere informata, in via precauzionale che il consumo dell'acqua da bere non è consigliato ai soggetti di età inferiore a 14 anni.

Delle iniziative adottate dovrà essere data informazione al Ministero della salute.

Art. 2.

1. Fermo restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'Autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile e comunque non superiore a quelli già concessi.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi di deroga;

b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2008

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
PECORARO SCANIO

08A01332

ORDINANZA 21 dicembre 2007.

Proroga dei termini previsti dall'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;

Visto il regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche;

Vista la propria ordinanza 26 agosto 2005, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 2 settembre 2005, e successive modifiche;

Vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, attualmente in corso di recepimento;

Considerato che la Commissione europea ha raccomandato agli Stati membri di prorogare l'attuazione delle misure di protezione e sorveglianza, adottate a partire dal 2005, per far fronte al significativo rischio rappresentato dalla propagazione del virus influenzale tipo A, sottotipo H5N1 ad alta patogenicità, linea asiatica e visti i recenti focolai di influenza aviaria dal sudetto virus verificatisi in Regno Unito, Romania e Polonia in allevamenti di pollame domestico;

Rilevato che le misure previste dalla ordinanza in premessa sono finalizzate al mantenimento di un livello elevato di vigilanza e alla messa in atto di un rapido sistema di allerta per far fronte alla malattia e volte, in particolare, all'attuazione di misure di biosicurezza e censimento del patrimonio avicolo, ivi compreso quello appartenente alla filiera rurale;

Ritenuto pertanto necessario e urgente prorogare fino al 31 dicembre 2008 il termine del 31 dicembre 2007 previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, per continuare ad applicare le misure di protezione e sorveglianza contro l'influenza aviaria e garantire quindi la salvaguardia dello stato sanitario del patrimonio avicolo nazionale e comunitario;

Acquisito il parere espresso dal Centro di referenza per l'influenza aviaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

Ordina:

Articolo unico

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modifiche, fissato al 31 dicembre 2007, è prorogato al 31 dicembre 2008.

2. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2007

Il Ministro: TURCO

Registrata alla Corte dei conti il 21 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 48

08A01401

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 gennaio 2008.

Integrazione del decreto 29 agosto 2006, con gli standard e requisiti minimi, relativi alla scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005, relativo al riassetto delle Scuole di specializzazione mediche, che al co. 3 dell'art. 3 prevede che la rete formativa, dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali pertinenti allo svolgimento delle attività professionalizzanti, sia adeguata agli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2006, di integrazione del decreto ministeriale 1° agosto 2005, relativo al riassetto della scuola di specializzazione in Medicina d'emergenza-urgenza;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2006, relativo alla definizione degli standard e requisiti delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

Visto il documento relativo agli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere e i requisiti minimi per la scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza, trasmesso dal Presidente dell'Osservatorio, allegato alla nota n. 19, del 6 settembre 2007;

Acquisito il parere del CUN, reso nell'adunanza del 12 settembre 2007;

Acquisita l'intesa del Ministro della salute, acquisita con nota n. 33959, del 13 novembre 2007;

Decreta:

Il decreto ministeriale 29 agosto 2006, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2006, è integrato con gli standard e requisiti minimi relativi alla scuola di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza, allegati al presente decreto e facenti parte integrante del medesimo.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2008

Il Ministro: MUSSI